



UNICAMILLUS

**REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI  
PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DEI  
RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO  
DELL'UNIVERSITÀ UNICAMILLUS E SULLA  
DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E  
DI RICERCA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6,  
COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010,  
N. 240 E DI RICHIESTA DEGLI SCATTI  
STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14,  
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.04.2024 (Rif. 112/2024)**

**Regolamento sulla valutazione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università UniCamillus e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di richiesta degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### **Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti, di ricerca e gestionali svolte dai professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università UniCamillus (di seguito anche solo Ateneo), secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, nonché disciplina le modalità di richiesta degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma, nel Capo I del presente Regolamento, si riporta la disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei professori e dei ricercatori.

## **CAPO I**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA**

#### **Articolo 2 - Attività didattica dei professori e dei ricercatori**

1. Ai sensi dell'Art. 6 commi 2 e 3 della legge 240/2010 i professori ed i ricercatori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, un numero di ore non inferiore a 350 per i professori in regime di tempo pieno e un numero di ore non inferiore a 250 per i professori in regime di tempo definito.

2. I ricercatori, invece, sono vincolati al raggiungimento di un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno o al conseguimento di un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito. I ricercatori sono tenuti a riservare annualmente per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica equivalente e di servizio agli studenti un numero di ore pari a 350 per il regime di tempo pieno e a 200 per il regime di tempo definito (parziale).

3. È parte integrante, non eludibile e rientrano tra i doveri accademici: a) la partecipazione agli organi collegiali dei corsi di studio per i quali svolgono la loro attività didattica; b) l'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo.

4. Gli obblighi minimi di didattica frontale ed equivalente a quella frontale, ai sensi dell'Art. 1 comma 16 legge 230/2005, corrispondono a un minimo di 120 ore annue per professori e ricercatori a tempo pieno e a un minimo di 80 ore per professori e ricercatori a tempo definito.

5. L'impegno per l'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore, Direttore della facoltà Dipartimentale, Delegato del rettore e Coordinatore di corso di studio è ridotto del 25% rispetto a quanto previsto al comma precedente.

6. L'attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell'anno accademico e nel rispetto della programmazione dell'Ateneo.

7. I calendari con le sessioni d'esame vengono resi disponibili dalle segreterie e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

#### **Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori**

1. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente l'attività didattica loro attribuita, nel rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti. Ogni variazione,

anche occasionale, dovrà essere comunicata, con non meno di sette giorni di anticipo, alla Direzione Generale la quale, qualora la variazione non dipenda dallo svolgimento di impegni istituzionali dell'Ateneo, condizioni di salute, gravi ragioni familiari, congedi previsti dalla normativa vigente, partecipazione a commissioni giudicatrici, partecipazione a concorsi o esami quali candidati, può rifiutare la richiesta.

2. Qualora il docente, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore, non possa assolvere i propri compiti, ha l'obbligo di darne tempestiva informazione tramite gli strumenti informatici di comunicazione agli uffici. In tali casi la Direzione Generale, nell'interesse del regolare svolgimento dell'attività didattica e in accordo con il docente, può:

a) con riferimento allo svolgimento di una o più lezioni/laboratori disporre la sostituzione del docente;

b) con riferimento allo svolgimento di un esame di profitto, proporre al Rettore la nomina di altro docente a presidente della Commissione di valutazione.

3. L'attività didattica è svolta esclusivamente dal docente, il quale non può farsi sostituire, neanche occasionalmente, senza una specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale; in ogni caso l'attività didattica del sostituto s'intende svolta sotto la responsabilità del docente che ha chiesto la sostituzione e senza oneri per l'Ateneo.

4. L'attività didattica è sempre svolta in presenza ad eccezione dei corsi di laurea che prevedono l'erogazione del corso in modalità mista o a distanza.

5. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a:

a) rendere disponibile, all'inizio di ciascun anno accademico, l'orario di ricevimento degli studenti;

b) svolgere le lezioni, seminari, laboratori e, più in generale, l'attività didattica secondo il calendario e nel rispetto degli orari previsti;

c) partecipare in qualità di presidente o componente della Commissione di valutazione, a tutti gli appelli degli esami di profitto dell'insegnamento / degli insegnamenti affidato/i e assicurare il pieno rispetto dei regolamenti di Ateneo;

d) partecipare, se convocato, alle sessioni di Laurea;

e) utilizzare per tutte le attività universitarie, l'indirizzo di posta elettronica dell'ateneo @unicamillus.org da tenere costantemente monitorato;

f) curare l'aggiornamento dei registri dell'attività didattica e della propria pagina personale e in particolare firmare tempestivamente, con la firma digitale data in dotazione dall'ateneo, i verbali degli esami di profitto;

g) predisporre la scheda di sintesi dell'insegnamento/i affidato/i nonché i materiali didattici relativi, nel rispetto della normativa vigente in tema di diritto d'autore e, per i corsi accreditati in modalità mista o a distanza, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa statale relativa ai corsi erogati in modalità telematica, con particolare riferimento alla "didattica erogativa" e "didattica interattiva";

h) seguire in qualità di relatore la produzione dell'elaborato finale (la c.d. "Tesi di Laurea") degli studenti, i quali, a termini di Regolamento, risultino eventualmente afferenti per l'Esame di Laurea all'insegnamento o agli insegnamenti affidati e partecipare, se convocato;

i) se previsto dai regolamenti d'Ateneo, da delibere e/o provvedimenti degli organi di Governance, da provvedimenti rettorali o da normative o comunque indicazioni ministeriali, il Docente è tenuto a redigere le relazioni didattiche e relative alle attività di ricerca svolte.

7. L'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è di competenza della Direzione Generale che è tenuta a informare il docente interessato a mezzo mail all'indirizzo istituzionale del medesimo, il quale, entro 10 giorni dall'invio della mail, può presentare le proprie difese.

8. La reiterata violazione accertata di una prescrizione di cui al presente articolo non consente il verificarsi della condizione di “Adeguato impegno didattico” ai fini del successivo articolo 8.

9. La Direzione Generale, nell’interesse del regolare svolgimento dell’attività didattica, in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, può assumere le iniziative di cui al precedente comma anche in assenza della condizione ivi descritta.

#### **Articolo 4- Attività di ricerca**

1. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a presentare alla direzione generale , ogni due anni, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del biennio di servizio precedente e in particolare:

- a) Pubblicazione di prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su web of Science of Scopus;
- b) Lo svolgimento delle seguenti attività:
  - incarichi organizzativi e responsabilità di ricerca: direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
  - responsabilità scientifica di progetti finanziati su base competitiva, che prevedano la revisione tra pari;
  - direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
  - partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca o di scuole di specializzazione medica, accreditati dal Ministero;
  - incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
  - significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
  - partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
  - direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati all’Università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private.

2. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini di quanto previsto dall’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, sono definiti dall’ANVUR, fatta salva la competenza dell’Ateneo a valutare positivamente o negativamente - ai sensi del successivo Articolo 8 e in applicazione della procedura di cui all’Articolo 9 – le attività dei professori e dei ricercatori ai sensi del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **VALUTAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010**

#### **Articolo 5 - Autocertificazione dell’attività didattica**

1. I professori e i ricercatori provvedono annualmente alla chiusura dei registri degli insegnamenti e delle attività didattiche entro il 31 agosto di ogni anno accademico sulla base delle indicazioni operative fornite dall’Ateneo.

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e di ciò il docente deve fare espressa dichiarazione; ciascun docente è

personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

#### **Articolo 6 - Criteri di verifica dei risultati delle attività**

1. Conseguire la valutazione positiva il Professore e il Ricercatore che soddisfi le seguenti condizioni:
  - a) Adeguato impegno didattico: avere effettivamente svolto tutti i compiti didattici affidati dall'Ateneo nel pieno rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 2 e 3. Il Professore il cui carico didattico assegnato non consente il raggiungimento delle quantità sopra descritte è tenuto a comunicare al Rettore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la propria disponibilità ad assumere ulteriore carico didattico; in tal caso la condizione di cui al presente punto s'intende assolta anche in caso di mancato raggiungimento delle quantità sopra descritte.
  - b) Adeguato impegno scientifico: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN ovvero pubblicazioni in riviste scientifiche dotati di codice ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione. I prodotti di ricerca sono valutabili solo se soddisfano i criteri di eleggibilità stabiliti dall'Anvur ai fini dell'ultima valutazione della Qualità e della Ricerca (VQR). Sono presi in considerazione solo i prodotti regolarmente inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca dell'Ateneo.
  - c) Adeguato impegno gestionale:
    - I. Per i docenti che non ricoprono alcuna carica d'Ateneo: aver partecipato in presenza ad almeno al 75% degli Incontri Generali del Corpo docente, e al 75% dei Consigli di Corso di Studio, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali dell'Ateneo;
    - II. Per i docenti che ricoprono una carica di Ateneo: oltre al requisito di cui al punto precedente anche l'aver partecipato al 75% degli incontri dell'organo collegiale relativo alla carica ricoperta, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali dell'Ateneo.

L'Ateneo si riserva di non attribuire parere positivo qualora in uno o più dei tre ambiti istituzionali sia stata conseguita dal Professore o dal ricercatore una valutazione negativa

#### **Articolo 7 – Procedura**

1. Ogni docente, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta una relazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.
2. La valutazione viene effettuata con cadenza annuale. Il periodo oggetto di valutazione va dal 1° settembre dell'anno solare precedente al 31 agosto dell'anno solare in corso.
3. La Direzione Generale sulla base di quanto autodichiarato dai docenti, attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, eventualmente avvalendosi di una Commissione costituita ad hoc con decreto direttoriale.
4. La Direzione Generale può disporre la verifica, anche a campione, delle autocertificazioni rilasciate dai docenti. In caso di discrepanze rispetto alle dichiarazioni autocertificate, convoca il docente perché offra gli opportuni chiarimenti adeguatamente supportati da documenti anche informatici.

Qualora dette discrepanze possano configurare irregolarità, compie le segnalazioni richieste dalla gravità o meno delle irregolarità rilevate ai soggetti competenti e, se del caso, avvia i procedimenti disciplinari.

5. La Direzione Generale, entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica gli esiti della procedura al Rettore cui compete l'approvazione degli atti. Entro il 30 novembre di ciascun anno, a cura della segreteria, l'esito della valutazione è comunicato a ciascun docente a mezzo mail all'indirizzo mail istituzionale del medesimo. Nessuna comunicazione verrà inviata ai docenti che non hanno presentato l'autocertificazione nei tempi e nei modi di cui al precedente comma primo.

6. Gli interessati possono proporre reclamo entro e non oltre il decimo giorno successivo all'invio della mail di cui al comma precedente.

### **Articolo 8 – Effetti applicativi**

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando la verifica di eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori sono esclusi, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente art. 7 comma 1, equivale, per gli effetti di cui al comma precedente, a valutazione negativa.

## **CAPO III**

### **DISCIPLINA DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 14 DELLA LEGGE 240/10**

### **Articolo 9 – Soggetti interessati e procedura**

1. I soggetti interessati sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato l'anzianità prevista dalla normativa vigente utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi della normativa vigente applicabile e che nell'anno precedente non abbiano conseguito una valutazione negativa ai sensi del presente regolamento.

2. I soggetti aventi titolo ai sensi del comma precedente sono tenuti a presentare, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 7 ed entro il medesimo termine, richiesta di valutare la relazione anche ai fini dello scatto stipendiale.

3. In caso di valutazione positiva, gli effetti economici decorrono dal mese di gennaio successivo alla valutazione.

### **Articolo 10 - Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.